

Deliberazione n. 972

Adottata dal Commissario Straordinario in data 27.08.2021

OGGETTO: Approvazione e presa d'atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu e l'Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Ingegneria ed Architettura per Tirocinio formativo. Periodo validità: 30.06.2021 – 29.06.2025.

PDEL/2021/1073

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 27.08.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS "G. Brotzu"

SI NO X

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

- PREMESSO** che questa Azienda, con nota prot. PG/2021/9491 del 20.05.2021 ha ricevuto la richiesta di stipula di una convenzione per attività di tirocinio formativo relativo agli iscritti alla facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari.
- CONSIDERATO** che all'interno di questa Azienda vi sono le Strutture idonee allo svolgimento dell'attività formativa.
- VISTA** la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. (All. 1).
- DATO ATTO** che la convenzione è stata sottoscritta digitalmente da entrambi i Rappresentanti Legali e che il *report* delle firme è agli atti del Servizio proponente.
- RITENUTO** pertanto di dover approvare la convenzione in oggetto.
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

Per i motivi esposti in premessa:

DELIBERA



1. Di approvare e prendere atto della convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria e Architettura per attività di tirocinio formativo, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 1).
2. Di trasmettere la presente deliberazione alla SSD Formazione.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

(Reg. n. del)

Tra

L'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925 con sede legale in Cagliari, via Università 40, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", nella persona del Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura, Prof. Corrado Zoppi nato a Cagliari il 02/09/1962, in qualità di delegato del Magnifico Rettore (per i Corsi di Studio in Ingegneria e Architettura)

e

L'Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu on sede legale in Cagliari Piazzale A. Ricchi, n. 1, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Commissario straordinario Dott. Paolo Cannas nato a Lunamatrona, il 26.12.1973.

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196 e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n° 1859;

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n° 196 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento in numero da concordare in base alle esigenze del soggetto ospitante, su proposta dell'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n° 196 del 1997 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art 18, comma 1, lett. d), della legge n° 196 del 1997 e successive modifiche e integrazioni non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un docente, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e dal responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per il tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - Il nominativo del docente e del responsabile aziendale;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ente ospitante;
 - Le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - Gli estremi identificativi dell'assicurazione per la Responsabilità Civile e dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro
4. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa I.N.A.I.L. è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D. M. 10/10/1985. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero



del Lavoro e delle Politiche Sociali, competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

ART. 6

Il soggetto promotore in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" nomina il soggetto ospitante, "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO" dei dati personali, trattati a seguito ed in virtù dell'esecuzione della presente convenzione. Gli obblighi connessi alle operazioni di trattamento dei dati sono riportati nell'Atto di nomina a cui si rinvia.

ART. 7

La presente convenzione ha durata di anni quattro, tacitamente rinnovabile salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti contraenti, tre mesi prima della scadenza.

ART. 8

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972. Le parti sono obbligate in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l'onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione volontaria questa avverrà con spese a carico della parte richiedente.

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Sottoscrizione per il soggetto ospitante
Dott. Paolo Cannas
(Firmato digitalmente)

Sottoscrizione per il soggetto promotore
Prof. Ing. Corrado Zoppi
(Firmato digitalmente)
